

Monza, 28 novembre 1989

ASSEGNAZIONE DI PORZIONI DI FABBRICATO A SOCI DI COOPERATIVA

da: "COOPERATIVA EDILIZIA GIUSEPPE DI VITTORIO S.R.L."

a: Filipponi Giovanni e Fiorenza Maria

Dott. Carlo Russi
Mofaio

Dott. CARLO MUSSI

NOTARIO

MONZA - via Passerini, 10
Tel. 039/365048 - 365927

ALL'UFFICIO DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI

MILANO II

Nota per trascrizione

dell'atto di assegnazione di porzioni di fabbricato a soci
di cooperativa in data 28 novembre 1989 n. 33781
di rep. a rogito del Notaio dr. Carlo MuSSI di Monza,
registrato.

A FAVORE E A CARICO

della parte assegnataria:

- FILIPPONI GIOVANNI nato a Torre Annunziata il 15 giugno 1928
C.F. FLP GNN 28H15 L245N,

- FIORENZA MARIA nata a Torre Annunziata il 19 maggio 1927,


C.F. FRN MRA 27E59 L245U,

coniugi residenti a Carnate, via Giovanni XXIII n. 13.

della cooperativa assegnante:

- "COOPERATIVA EDILIZIA GIUSEPPE DI VITTORIO S.R.L." con
sede in Carnate, via Giovanni XXIII n. 7, C.F. 03994460156.

Col trascrivendo atto la "COOPERATIVA EDILIZIA GIUSEPPE DI
VITTORIO S.R.L." ha assegnato in proprietà superficiaria
esclusiva ai signori coniugi Giovanni Filipponi e Maria FiO
renza che hanno acquistato in regime di comunione legale aven
do dichiarato di aver contratto matrimonio in data 7 agosto
1971 e di non aver stipulato convenzioni matrimoniali in de
roga al regime predetto,



a saldo di ogni interessenza o ragione verso la Cooperativa

nel complesso condominiale in Carnate, via Giovanni XXIII n.

3-5-7-9-11-13, al mappali 95-96-97-98-99-100-101-103-104-85-

86-110 e 111 del foglio 8 e precisamente nel fabbricato al

mappale 104 del foglio 8:

a) appartamento al piano secondo (terzo)
fuori terra) composto di quattro locali e servizi con
annesso vano di cantina al piano terra, il tutto precensito
nel N.C.E.U. del Comune di Carnate alla partita 285 foglio 8

mappale 104 sub.21 via Giovanni XXIII n. C-13 piano 2 -T;

b) box ad uso autorimessa al piano terra precensito al

N.C.E.U. del Comune di Carnate alla partita 285 foglio 8

mappale 104 sub.17 via Giovanni XXIII n. C-13 p.T..

Coerenze dell'appartamento:

a nord-est: cortile;

a sud-est: cortile;

a sud-ovest: appartamento sub. 22 e vano scala;

a nord-ovest: vano scala e cortile;

Coerenze del vano di cantina:

a nord-est; cortile;

a sud-est: cantina sub. 23;

a sud-ovest: corridoio cantine;

a nord-ovest: cantina sub. 19;

Coerenze del box:

a sud-est: box sub. 18;

Dott. CARLO GIUSEPPE
VITTORIO
MONZA - via Passerini, 10
Tel. 039/365048 - 366927



PARTE ASSEGNNANTE:

- "COOPERATIVA EDILIZIA GIUSEPPE DI VITTORIO S.R.L." con sede in Carnate, via Giovanni XXIII n. 7, iscritta al Registro Società presso il Tribunale di Monza al n. 14401, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione signor UGO PARMA nato a Monza il 3 agosto 1955, domiciliato a Carnate, via Giovanni XXIII n. 5E, artigiano, autorizzato con delibera di Consiglio del 20 luglio 1989 allegata sotto "A" all'atto 13 novembre 1989 n. 33610/3747 di rep. dr. Carlo Mussi.

PARTE ASSEGNNATARIA:

- FILIPPONI Giovanni nato a Torre Annunziata il 15 giugno 1928, pensionato, - FIORENZA Maria nata a Torre Annunziata il 19 maggio 1927, pensionata, coniugi residenti a Carnate, via Giovanni XXIII n. 13.

CONTRATTO

I sottoscritti



premesso

- la suddetta Cooperativa venne costituita con atto 22/1/1978 n. 20163/5173 di rep. dr. Cesare Gilardi (registrato a Vimercate il 2/2/1978 al n. 350 Vol. 3), depositato ed iscritto 11/2/1978 al n. 14401 del Registro Società del Tribunale di Monza), è iscritta al Registro

Carlo Giuseppe
8500
21
302000
TEAS. 200.000

Prefettizio delle Cooperative al n. 5251 della Sezione

"Edilizia Abitazione", tiene regolarmente i libri contabili

di commercio;

- la stessa ha lo scopo di provvedere, senza finalità di

lucro, alla costruzione di case di tipo popolare ed

economico da assegnare ai propri soci;

- in esecuzione a tale scopo la Cooperativa con atto

26/7/1979 n. 493 di rep. dr. Radaelli Segretario del Comune

di Carnate (registrato a Vimercate il 27/11/1979 al n. 1102

vol. 6 mod. 1, trascritto a Milano 2 il 20/12/1979 al n. 1102
64606/52505) ebbe a comperare dal Comune di Carnate a' sensi

dell'art. 35 della Legge 22/10/1971 n. 865 il diritto di

superficie su un'area nel Comune di Carnate distinta in

catasto coi mappali 43 (parte) e 33 del foglio 8 (area

esattamente individuata in Catasto col mappale 43₁ di are

12,08 e 33 di are 0,45 con atto 13/1/1981 n. 781 di rep. dr.

Radaelli Segretario Comunale di Carnate (registrato a

Vimercate il 17/2/1981 al n. 163 vol. 7 mod. 1, trascritto a

Milano 2 il giorno 11/3/1981 al n. 15603/12163);

- successivamente con atto 12/4/1980 n. 659 di rep. dr.

Redaelli Segretario del Comune di Carnate (registrato a

Vimercate il 28/8/1980 al n. 755 vol. 7 Mod. 1, trascritto a

Milano 2 il 30/1/1981 al n. 6825/5392) la Cooperativa ebbe a

comperare dal Comune di Carnate sempre a' sensi dell'art. 35

della Legge 22.10.1971 il diritto di superficie su un'area

in
coll


9/14

l'ea

com

fogli

-



Econ

com

in Comune di Carnate di circa mq. 5450 distinta in Catasto col mappale 431;


- il Consiglio Comunale di Carnate con delibere del 9/12/1982 n. 95 e 96 ha deliberato di modificare l'estensione delle aree concesse in diritto di superficie con l'aggiunta di ulteriori mq. 700 ai mappali 110 e 111 del foglio 8;

- dette aree fanno parte del 2° Piano di Zona per l'Edilizia

Economica e Popolare di cui alla legge 18/4/1962 n.167 approvato il 5/9/1972 con deliberazione n. 137 del Consiglio Comunale divenuta esecutiva (Lotto 4 e 6);

- su dette aree la Cooperativa ha costruito sette fabbricati per abitazioni aventi i requisiti di cui alle vigenti leggi sulle case popolari ed economiche, ciascuno composto da quattro piani fuori terra, dei quali tre ad uso abitazione ed uno adibito a cantine, autorimesse e parti comuni, per un totale di novantanove appartamenti con annessa cantine e novantasei autorimesse nonché un fabbricato ad un piano fuori terra comprendente sei unità immobiliari (tre box e tre esercizi pubblici);

- l'intero complesso immobiliare è attualmente individuato nelle mappe del vigente Catasto di Carnate con i numeri 95-96-97-98-99-100-101-103-104-85-86-110 e 111 (gli ultimi due in corso di rettifica di convenzione in base alle delibere di Consiglio Comunale 95 e 96 del 9/12/1982



succitate) tutti del foglio 8 e confina come segue in
contorno in senso orario: mappali 117, 116, 43, via Giovanni
XXIII e mappale 75 e 117 per chiudere;

- accesso e scarico si hanno dalla via Giovanni XXIII;
- l'intero complesso è rappresentato nella planimetria allegata sotto la lettera "A" al precedente atto in data odierna n. 33780 di rep. dr. Mussi: ----- dalla stessa risulta anche la consistenza del fabbricato al mappale 104;
- il complesso condominiale instaurato per effetto delle assegnazioni è retto dal Regolamento allegato sotto "C" all'atto 13/11/1989 n. 33610/3747 di rep. dr. Mussi succitato, con annesse tabelle millesimali;
- la Cooperativa nelle convenzioni già prima citate, si è obbligata nei confronti del Comune di Carnate ad assegnare le unità immobiliari costituenti i fabbricati sopra descritti a persone aventi i requisiti previsti dall'art. 15 delle citate convenzioni e sotto l'osservanza delle clausole riportate dalle convenzioni stesse -

Tutto ciò premesso e confermato

i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:
il signor Ugo Parma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "COOPERATIVA EDILIZIA GIUSEPPE DI VITTORIO S.R.L." come sopra autorizzato,
a s e g n a
e rilascia in proprietà superficiaria esclusiva ai signori



a)

b)

c)

d)

e)


f)

g)

h)

coniugi Giovanni Filippioni e Maria Fiorenza che accettano ed
acquistano in regime di comunione legale dichiarando di aver
contratto matrimonio in data 7 agosto 1971 e di non aver
stipulato convenzioni matrimoniali in deroga al regime
predetto, a saldo di ogni interessenza o ragione verso la
Cooperativa nel complesso condominiale in Carnate, via
Giovanni XXIII n. 3-5-7-9-11-13 meglio descritto in prenessa
e precisamente nel fabbricato al mappale 104 del foglio 8:
a) appartamento al piano secondo (terzo fuori terra)
composto di quattro locali e servizi con annesso vano di
cantina al piano terra, il tutto precensito nel N.C.E.U. del
Comune di Carnate alla partita 285 foglio 8 mappale 104 sub.
21 via Giovanni XXIII n. C-13 piano 2-T;
b) box ad uso autorimessa al piano terra precensito al
N.C.E.U. del Comune di Carnate alla partita 285 foglio 8
mappale 104 sub. 17 via Giovanni XXIII n. C-13 p.T..

Coerenze dell'appartamento: a nord-est: cortile; a sud-est:
cortile; a sud-ovest: appartamento sub. 22 e vano scala; a
nord-ovest: vano scala e cortile.
Coerenze del vano di cantina: a nord-est: cortile; a
sud-est: cantina sub. 23; a sud-ovest: corridoio cantine; a
nord-ovest: cantina sub. 19.
Coerenze del box: a nord-est: box sub. 18; a sud-est: area
comune di accesso ai boxes; a sud-ovest: box sub. 16; a
nord-ovest: corridoio cantine.



Le porzioni assegnate risultano distinte con i relativi subalterni nella planimetria succitata.

c) la proporzionale comproprietà in ragione di 59,9686/1000 (per l'appartamento e cantina) e di 4,882/1000 (per il box), complessivamente quindi di 64,8506/1000 (sessantaquattro virgola ottomilacinquecentosei millesimi) degli spazi ed enti del fabbricato al mappale 104 che devono ritenersi comuni a' sensi degli articoli 1117 e seguenti C.C. e del Regolamento di Condominio allegato sotto "C" all'atto 13/11/1989 n. 33610/3747 di rep. dr. Musi succitato, individuati con tinta bianca nella planimetria sopracitata (in particolare si dà atto che sono comuni a tutti i condomini il portico, l'atrio d'ingresso, il locale contatori, il locale immondezzaio), nonchè la proporzionale proprietà in ragione di 11,2582/1000 (undici virgola duemilacinquecentoottantadue millesimi) delle parti comuni dell'intero complesso condominiale, meglio descritte nel Regolamento di Condominio (area a verde, passi carrai e pedonali, parcheggi ad uso pubblico e piazzetta).

PATTI E CLAUSOLE GENERALI

1°) L'assegnazione ha luogo contro rimborso del costo dei beni assegnati: a risultanza della contabilità della Cooperativa l'importo totale ammonta a Lire 47.777.540.= (quarantasettemilionisettcentasettemilacinquecentoquaranta).

Il pag.
mediante

della
prete
fatta
ipotec
2°) I
corpo,
accesso
diritti
condo
suo co
"C" all
succit
Regola
all'os
3°) Il
libert
ipotec
iscriz
del ma
presen
cui le
il ris
edilizi

il pagamento è avvenuto in parte in contanti ed in parte mediante accollo di mutuo per cui il legale rappresentante della Cooperativa riconosce che la stessa null'altro ha da

pretendere dalla parte assegnataria in dipendenza della fatta assegnazione, e rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale per la trascrizione del presente atto.

ed rsi 2º) I beni oggetto di questo atto si intendono assegnati a corpo, nello stato attuale di fatto e di diritto, con ogni

accessione, azione, ragione e servitù inherente e con tutti i diritti, gli obblighi e le limitazioni nascenti dal regime

condominiale. Le parti approvano articolo per articolo e nel suo complesso il Regolamento di Condominio allegato sotto

"C" all'atto 13/11/1989 n. 33610/3747 di rep. dr. Mussi succitato (nonchè le tabelle millesimali suballegate al

Regolamento stesso), impegnandosi per sè ed aventi causa all'osservanza delle norme da esso portate.

3º) Il legale rappresentante della Cooperativa garantisce la libertà di quanto assegnato da pesi e vincoli specie ipotecari o comunque pregiudizievoli (ad eccezione della

iscrizione in data 26/5/1981 n. 32986/4100 accesa a garanzia del mutuo che si accolla alla parte assegnataria col


presente atto) e dichiara che il complesso condominiale di cui le porzioni assegnate fanno parte è stato costruito con

il rispetto dei diritti di terzi a seguito di concessione edilizia n. 29/79 del 16/6/1979, successiva variante n.

40.=

del della Cooperativa riconosce che la stessa null'altro ha da

pretendere dalla parte assegnataria in dipendenza della fatta assegnazione, e rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale per la trascrizione del presente atto.



66/79 del 13/9/1979, concessione edilizia n. 1/80 del 5/5/1980, concessione edilizia n. 26/80 del 9/10/1980 e successiva concessione n. 37/81 del 4/11/1981 tutte rilasciate dal Sindaco del Comune di Carnate: il complesso condominiale è stato dichiarato abitabile dallo stesso Sindaco il 2/2/1981 Pratica Edilizia n. 29/79 e 66/79, il 24/9/1981 pratica edilizia n. 26/80 e agibile in data 24/9/1981 protocollo n. 1/80: il legale rappresentante della Cooperativa dichiara che successivamente a tali date non sono state apportate al complesso condominiale modifiche che richiedano provvedimenti autorizzativi.

A norma delle convenzioni di acquisto del diritto di superficie sull'area dal Comune di Carnate sopracitate, la parte assegnataria si dichiara a conoscenza del fatto che la durata del diritto di proprietà superficiaria è stata fissata in anni 99 (novantanove) a partire dall'atto di acquisto del diritto di superficie sull'area (12 aprile 1980): alla scadenza del termine suddetto le porzioni assegnate col presente atto e le loro pertinenze diverranno automaticamente di proprietà dell'Ente proprietario del suolo (Comune di Carnate) senza indennità alcuna.

La parte assegnataria si obbliga a conservare in buona condizione le porzioni immobiliari assegnate per tutta la durata della concessione, con i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.



La parte assegnataria si obbliga a conservare in buona condizione le porzioni immobiliari assegnate per tutta la durata della concessione, con i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La parte assegnataria si dichiara altresì edotta di tutti i
patti e clausole inserite nelle convenzioni succitate col
Comune di Carnate subentrando alla Cooperativa assegnante in
tutti i diritti ed obblighi nascenti dalle convenzioni
stesse: in particolare si dichiara edotta del contenuto
dell'art. 6 delle citate convenzioni che qui si trascrive:
"L'alloggio costruito su area ceduta con diritto di
superficie non può essere alienato dall'assegnatario a
nessun titolo, ne su di esso può costituirsi alcun diritto
reale di godimento e di locazione per un periodo di tempo di
dieci anni dalla data del rilascio della licenza di
abitabilità. Decorso tale periodo di tempo l'alienazione e
la costituzione dei diritti reali di godimento può avvenire
esclusivamente a favore dei soggetti aventi i requisiti per
l'assegnazione di alloggi economici e popolari da approvarsi
dal Consiglio Comunale, al prezzo fissato dall'Ufficio
Tecnico Erariale, che dovrà essere deliberato in
approvazione dal Consiglio Comunale, il quale terrà conto:
dello stato di conservazione della costruzione, del valore
dell'area su cui insiste determinata a' sensi dell'art. 16
della Legge 22.10.1971 n. 865 e sue eventuali successive
modificazioni e integrazioni e prescindendo dalla loro
localizzazione, nonché del costo delle aree di
urbanizzazione poste a carico della cooperativa
assegnataria.

20/10/1960

L'alloggio costruito su area ceduta con diritto di superficie può essere dato in locazione, senza alcuna formalità, decorso il periodo dei primi dieci anni, esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari al canone fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale. Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per la assegnazione di alloggi economici e popolari abbia ottenuto l'assegnazione dell'alloggio costruito su area messa a disposizione dal Comune nell'ambito del piano di 167, non può ottenere altra area e/o altro alloggio, in proprietà da parte delle amministrazioni o dagli enti indicati nella legge e/o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato, Regione, Province e Comune a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17/1/1959 n. 2. Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi sono nulli. Detta utilità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque altro vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Sarà pronunciata dal Consiglio Comunale la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi: a) andrà a cedere in tutto o in parte l'alloggio a terzi; b) andrà ad abbandonare l'alloggio per un periodo superiore a sei mesi, salvo la preventiva autorizzazione giustificata da validi motivi; c) andrà ad usare l'alloggio per scopi

illeciti entro 40) La rimborsa assicura ordinaria millesima ad usare le vige 5°) La p eredi e passiva costruzio della gess 5°) La assegnata una quota Cooperati dipendenti 3867/796 al n. 682 4840/934 o n. 14 vcc precisamen

illeciti. La revoca comporterà il rilascio dell'alloggio entro sei mesi.

4°) La parte assegnataria si obbliga a provvedere al rimborso delle spese di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso condominiale e sua assicurazione (nella proporzione risultante dalle tabelle millesimali indicate al Regolamento di Condominio), nonché ad usare l'alloggio esclusivamente per abitazione e secondo le vigenti norme sull'edilizia popolare ed economica.

5°) La parte assegnataria assume l'obbligazione per sé, suoi eredi e successori di pagare ogni e qualsiasi sopravvenienza passiva che si verificasse in futuro relativamente alle cessioni in diritto di superficie delle aree e alle spese di costruzione del complesso condominiale di cui trattasi e della gestione ed oneri fiscali inerente lo stesso.

6°) La Cooperativa assegnante accolla alla parte assegnataria (che a sè la assume in base a quanto convenuto) una quota frazionata di debito capitale originario della Cooperativa verso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino dipendente da mutuo ipotecario di cui agli atti 7/5/1981 n. 3867/796 di rep. dr. Mussi registrato a Monza il 19/5/1981 al n. 682 vol. 4 mod. 1Bis (condizionato) e 30/12/1981 n. 4840/934 di rep. dr. Mussi registrato a Monza il 5/1/1982 al n. 14 vol. 6 Mod. Ibis (erogazione e quietanza) e precisamente una quota di originarie Lire 17.000.000.=

(diciassettamilioni), atto di frazionamento mutuo in data

22/11/1989 n. 34436 di rep. dr. Anzalone.

La parte assegnataria subentrerà per detta quota in tutti gli obblighi dipendenti dal contratto di mutuo: il Notaio autenticante è espressamente delegato a compiere tutte le pratiche per perfezionare detto accolto con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino.

A norma dell'art. 4 del D.L. 25/11/1989 n. 383 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27/11/1989 il legale rappresentante della Cooperativa e la parte assegnataria, dichiarano, a' sensi degli artt. 4 e 26 della Legge 4/1/1968 n. 15 che il reddito fondiario delle porzioni immobiliari oggetto del presente atto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale è scaduto il termine di presentazione alla data odierna, come risulta anche dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio che si allega sotto "A" al presente atto.

7°) Le spese di questo atto sono a carico della parte assegnataria, la quale richiamando quanto precisato sopra, chiede applicazione a quest'atto delle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali (come stabilito dalla legge 22/12/1980 n. 891) dichiarando anche ai sensi della Legge 4/1/1968 n. 15: a) di possedere la cittadinanza italiana; b) di essere residente nel Comune di Carnate; c) di essere regolarmente iscritta al Libro Soci; d) di non essere

proposta

proprietà

Cooperativa

qualsiasi

future

Cooperativa

o con

dalle

redditi

superiori

ammiraglia

alloggi

Consiglio

23/3/19

al

salvo

vigenti

l'allo

predetti

metri

eccede

proprio nucleo familiare nei Comuni compresi nel Compensorio dello IACP di Milano; e) di non aver ottenuto a qualsiasi titolo l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di altro alloggio da parte di questa o altra Cooperativa, e comunque costruito col concorso o contributo o con il finanziamento agevolato in qualsiasi forma concessi dallo stato o da altri enti pubblici; f) di fruire un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare non superiore a quello fissato da determinazioni legislative e/o amministrative anteriormente alla data di assegnazione degli alloggi; g) che l'assegnazione è stata approvata dal Consiglio Comunale di Carnate con Delibera n. 168 in data 23/3/1985 e n. 204 in data 16/11/1989; h) che il fabbricato al mappale 104 è esclusivamente destinato ad abitazioni (salvo i boxes) ed è conforme a quanto previsto dalle leggi vigenti per essere considerato non di lusso: si dà atto che l'alloggio assegnato ha i requisiti oggettivi per fruire dei predetti benefici di legge; l'appartamento non eccede i 95 metri quadrati di superficie utile e l'autorimessa non eccede i 18 metri quadrati.

✓ *Leucosia* *leucosia*
✓ *Leucosia* *leucosia*
✓ *Leucosia* *leucosia*
✓ *Leucosia* *leucosia*

N. 33781 di rep.

Certifico io sottoscritto dr. Carlo Mussi, Notaio in Monza, iscritto al Collegio Notarile di Milano, che previa concordata dichiarazione di rinuncia col mio consenso alla presenza dei testimoni i signori:

- PARMA UGO nato a Monza il 3 agosto 1955, domiciliato a Carnate, via Giovanni XXIII n. 5E, artigiano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "COOPERATIVA EDILIZIA GIUSEPPE DI VITTORIO S.R.L." con sede in Carnate, via Giovanni XXIII n. 7;
- FILIPPONI Giovanni nato a Torre Annunziata il 15 giugno 1928, residente a Carnate, via Giovanni XXIII n. 13, pensionato;
- FIORENZA Maria nata a Torre Annunziata il 19 maggio 1927, residente a Carnate, via Giovanni XXIII n. 13, pensionata - della cui identità personale, qualifica e capacità d'agire io Notaio sono certo hanno firmato l'atto che precede sui quattro fogli occorsi, nonchè l'allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio alla mia presenza.

Monza,

addi 28 ventotto novembre 1989 mille novecento otto e novanta nove.



I sottoscrivente

- PARMA UGO

Consigliere

GIUSEPPE

Giovanni

- FILIPPO

- FIORENZA

Consigliere

GIUSEPPE

Giovanni

DICHIAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

I sottoscritti:

— PARMA UGO nato a Monza il 30 agosto 1955, Presidente del

Consiglio di Amministrazione della "COOPERATIVA EDILIZIA

GIUSEPPE DI VITTORIO S.R.L." con sede in Carnate, via

Giovanni XXIII n. 7,

to a

sua

del-

con

luogo

giugno

1989

a t t e s t a n o

che il reddito fondiario delle porzioni immobiliari in

Carnate, via Giovanni XXIII n. C-13, ai mappali 104 sub. 21

e sub. 17 "del foglio 8, è stato dichiarato nell'ultima


dichiarazione dei redditi per la quale è scaduto il termine

di presentazione alla data odierna.

Monza, addì 28 novembre 1989

so-

*Parma Ugo
Filippini Giovanni
Monza*



Certifico io sottoscritto dr. Carlo Mussi, Notaio in Monza,

iscritto al Collegio Notarile di Milano, che i signori:

– PARMA UGO nato a Monza il 3 agosto 1955, domiciliato a Carnate, via Giovanni XXIII n. 5E, artigiano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "COOPERATIVA EDILIZIA GIUSEPPE DI VITTORIO S.R.L." con sede in Carnate, via Giovanni XXIII n. 7;

– FILIPPONI Giovanni nato a Torre Annunziata il 15 giugno 1928, pensionato,

– FIORENZA Maria nata a Torre Annunziata il 19 maggio 1927, pensionata,

coniugi residenti a Carnate, via Giovanni XXIII n. 13 – della cui personale identità sono personalmente certo, da me previamente ammoniti sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci a' sensi dell'art. 26 della Legge 4/1/– 1968 n. 15, hanno reso la sopra stesa dichiarazione ed hanno sottoscritto la medesima alla mia presenza

GIUSEPPE

MONZA

1989

Monza, addì 28 novembre 1989.

Carlo Giuseppe Monza

Copia in 8 pagg. fatta, collaudata all'originale in mio possesso, che rimango a disposizione all'Ufficio dei Registri Immobiliari per la sostituzione.


Monza, 13 dicembre 1989

comproprietari
(undici) —

due —



a sud-est: area comune di accesso ai boxes;
a sud-ovest: box sub. 16;
a nord-ovest: corridoio cantine.



Le porzioni col trascrivendo atto assegnate risultano

distinte con i relativi subalterni nella planimetria

allegata sotto "A" all'atto in data 28/11/1989 n. 33780

di rep. dr. Mussi (registrato a Monza il 13/12/1989 al

n. 8524 2V).

c) la proporzionale comproprietà in ragione di 59,9686 /1000
(per l'appartamento e cantina) e di 4,882 /1000 (per il

box), complessivamente quindi di 64,8506 /1000 (sessanta-

quattro virgola ottomila cinquecentosei -----

millesimi) degli spazi ed enti del fabbricato al mappale 104

che devono ritenersi comuni a' sensi degli articoli 1117 e

seguenti C.C. e del Regolamento di Condominio allegato sotto

"C" all'atto 13/11/1989 n. 33610/3747 di rep. dr. Mussi

(registrato a Monza il 22/11/1989 al n. 1771 IV),

individuati con tinta bianca nella planimetria sopracitata

(in particolare si è dato atto che sono comuni a tutti i
condomini il portico, l'atrio d'ingresso, il locale

contatori, il locale immondezzaio), nonchè la proporzionale
comproprietà complessivamente in ragione di 11,2582 /1000 (

(undici ----- virgola duemila cinquecentoottanta-

due ----- millesimi) delle parti comuni dell'intero
complesso condominiale, meglio descritte nel Regolamento di

Condominio (area a verde, passi carrai e pedonali, parcheggi ad uso pubblico e piazzetta).

Il pagamento è avvenuto in parte in contanti e in parte mediante accolto di mutuo.

Le parti hanno approvato articolo per articolo e nel suo complesso il Regolamento di Condominio allegato sotto "C" all'atto 13/11/1989 n. 33610/3747 di rep. dr. Mussi succitato (nonchè le tabelle millesimali suballegate al Regolamento stesso), impegnandosi per sè ed aventi causa all'osservanza delle norme da esso portate.

A norma delle convenzioni di acquisto del diritto di superficie sull'area dal Comune di Carnate citate nel trascrivendo atto, la parte assegnataria si è dichiarata a conoscenza del fatto che la durata del diritto di proprietà superficiaria è stata fissata in anni 99 (novantanove) a partire dall'atto di acquisto del diritto di superficie sull'area (12 aprile 1980 -----): alla scadenza del termine suddetto le porzioni assegnate col trascrivendo atto e le loro pertinenze diverranno automaticamente di proprietà dell'Ente proprietario del suolo (Comune di Carnate) senza indennità alcuna.

La parte assegnataria si è dichiarata altresì edotta di tutti i patti e clausole inserite nelle convenzioni succitate col Comune di Carnate subentrando alla Cooperativa assegnante in tutti i diritti ed obblighi nascenti dalle

convenzioni
del contratto

si trascrivono

"L'alloggio

superficie

nessun titolo
reale di proprie

dieci anni
abitabilità

la costituzio
esclusiva e
l'assegnazi

dal Consiglio
Tecnico ED
approvazione

dello stato

dell'area su
della Legge

modificazioni
localizzazio

urbanizzazio
assegnataria
Gli atti con
nei preceden
fatta valere

rcheggi

convenzioni stesse: in particolare si è dichiarata edotta del contenuto dell'art. 6 delle citate convenzioni che qui si trascrive:

"L'alloggio costruito su area ceduta con diritto di superficie non può essere alienato dall'assegnatario a nessun titolo, ne su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento e di locazione per un periodo di tempo di dieci anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità. Decoro tale periodo di tempo l'alienazione e la costituzione dei diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore dei soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari da approvarsi dal Consiglio Comunale, al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico Erariole, che dovrà essere deliberato in approvazione dal Consiglio Comunale, il quale terrà conto: dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui insiste determinata a' sensi dell'art. 16 della Legge 22.10.1971 n. 865 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni e prescindendo dalla loro localizzazione, nonchè del costo delle aree di urbanizzazione poste a carico della cooperativa assegnataria.

Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi sono nulli. Detta utilità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque altro vi abbia fatto valere dal Comune o da chiunque altro vi abbia

interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Sarà pronunciata dal Consiglio Comunale la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:

- a) andrà a cedere in tutto o in parte l'alloggio a terzi;
- b) andrà ad abbandonare l'alloggio per un periodo superiore a sei mesi, salvo la preventiva autorizzazione giustificata da validi motivi;
- c) andrà ad usare l'alloggio per scopi illeciti -

La revoca comporterà il rilascio dell'alloggio entro sei mesi.

Ascole

UNDICESIMA
scritta 27 DIC. 1968 103138 d.o.p.c.
27 DIC. 1968 3500-
Lire

Consiglio Comunale
Ascole



ACCERTAMENTO GENERALE
DELLA PROPRIETÀ IMMO-
BILIARE URBANA

Legge 11 agosto 1939, n. 1249,
modificata con D.L. 8 aprile 1948,
n. 514

COMUNE

di Cornate

RICEVUTA
DI DICHIAZAZIONE DI
unità immobiliare urbana:

La ditta (1) S.r.l.

Cooperativa
"Giuseppe
di Vittorio.

con sede in Cornate
abitato della g.p. per 800 m²
comune di Cornate
proprietario dell'area
ha presentato dichiarazione

della unità immobiliare sita

nel Comune di Cornate

Località

Via Giovanni

XXIII^o

N° civici 13 Sala ...

Piani 1 N° interni ...

Da riempirsi a cura del dichiarante. — Le indicazioni debbono essere
identiche a quelle contenute nella pag. 1 della dichiarazione.

(1) Segnare i dati ana-
grafici del solo primo in-
testatario.

Data di presentazione

15 MAR 82
N. 6669
N. 97 protocollo
(mod. 97 CEU)

RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE
ERARIALE
DEMONDE
MILANO


NUOVO CANTO EDILIZIO URBA

MONTECARLO 24 APRILE 1938, N. 651

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di Carnate
Ditta S.r / Cooperativa "G. di Vittorio", con sede in Comune di Carnate - proprietario dell'area

Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di Milano

Via Giovanni XXIII



PIANO TERRE

come la stessa Ditta

stessa Ditta

4.200

stessa Ditta

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI DELL'EDIFICIO

scala

CATASTO EDILIZIO

ca. 10000-10000 m² - 10000 m²

ato nel Comune di **Cornate**
"G. di Vittorio" con sede in Comune di **Cornate** - **titolare della proprietà**
- **proprietario dell'area**
resentata all'Ufficio Tecnico Erariale di **Milano**

ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:200

Compilata dal **Geom. Walter Longoni**
(Nome, nome e cognome del tecnico)

Iscritto all'Albo dei Geometri n° 5072
della Provincia di **Milano**
15 MAR 1971

DATA

Firma:

fulcheri

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

partita	8
segno	
mappale	104
subalterno	12

nel Comune di **Cornate**

Località

Giovanni
fxur

Nel civico 13/Scala A
fxur

Identifica a questo contenuto
Località

COMUNE

di Cornate

RICEVUTA
DI DICHIARAZIONE DI
unità immobiliare urbana:

La ditta (1) S.r.l.

Cooperativa
"Giuseppe
di Vittorio"

Da riempirsi a cura del dichiarante. — Le indicazioni debbono essere
identiche a quelle contenute nella pag. 1 della dichiarazione
con sede in Cornate
ottile della Cooperativa
Comune di Cornate
proprietario dell'area
ha presentato dichiarazione

dell'unità immobiliare sita

nel Comune di Cornate

Località

via Giordanini

XXIII°

N.ri civici 13/c Scala A


Piani 2 N.ri interni

(1) Segnare i dati ana-
grafici del solo primo in-
testatario.

Data di presentazione

1000
15 MAR 80
N. di protocollo
(mod. 97 CEU)

IL FUNZIONARIO
RICEVENTE



NUOVO CATASTO EDILIZIO URBAN


(R. DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1938, n. 5.617)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di Carnate

Ditta "S.r.l. Cooperativa "G. di Vittorio", con sede in Comune di Carnate - proprietario dell'area


Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di Milano

Via Giavanni 2100



piano secondo

cortile stesso Ditta



piano terzo

ORTO

